Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE INNOVATIVA 2021

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



L'art. 19 del DL 25 maggio 2021, n. 73, commi da 2 a 7 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto una misura di importante rafforzamento, seppure di natura transitoria, dell'"Aiuto alla crescita economica" (Ace), al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

ACE (Aiuto alla crescita economica)

L'ACE (ordinario) è stato introdotto nell'ordinamento fiscale italiano dal DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,

della Legge 22 dicembre 2011. L'agevolazione è stata più volte oggetto di modifiche ed integrazioni, fino ad essere abrogata dall'art. 1, comma 1080 della Legge n. 145/2018 ed infine ripristinata, senza soluzione di continuità, dall'art. 1, comma 287 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

L'ACE è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

L'idea alla base di questa agevolazione è quella di equilibrare il trattamento tra imprese che si finanziano con debito (prestiti) e imprese che si finanziano con capitale proprio. Infatti, consiste in una riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale conferito nell'impresa.

Le variazioni in aumento del patrimonio netto che assumono rilevanza sono le seguenti:

- conferimenti in denaro, rappresentati anche dalla rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale;
- utili accantonati a riserva a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento o della rinuncia/conversione del credito del socio (con necessità, quindi, di ragguaglio annuale), mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate.

Costituiscono, invece, variazioni in diminuzione del capitale proprio, i decrementi delle poste del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo, ai soci o ai partecipanti (distribuzione di utili e di riserve, nonché liquidazione totale o parziale della partecipazione), compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie.

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, dal momento che ogni variazione in aumento, relativa a ciascun esercizio, non può eccedere il patrimonio netto contabile esistente al termine del medesimo esercizio.

Una volta determinata la base ACE, l'importo deducibile viene calcolato moltiplicando tale base per un'aliquota percentuale, fissata dallo Stato, su base annua:

- 4,75% per il 2016;
- 1,6% per il 2017;
- 1,5% dal 2018;
- 1,3% dal 2019 in poi.

ACE INNOVATIVA 2021

Nel contesto dell'Ace come appena sinteticamente delineato, si inserisce la novità dell'articolo 19, D.L. Sostegni-bis, il quale prevede che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,

Vito SARACINO Dottore Commercialista

Revisore Contabile

per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021).

Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare ciò significa che sugli incrementi della base Ace del 2021 (accantonamento a riserva dell'utile del 2020 e patrimonializzazioni effettuate dai soci nel corso del 2021) si applicherà il coefficiente del 15%, rispetto a quello ordinario dell'1,3%, con l'opzione di trasformare tale importo in credito d'imposta.

Sono interessate dall'agevolazione fiscale le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Si ricorda che la Ace innovativa 2021 non si sostituisce all'Ace ordinaria: come chiarito dalla relazione illustrativa al DL 73/2021 resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza (rispetto ai 5 milioni di euro) e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 238235 del 17 settembre 2021 ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta nonché le modalità attuative per l'eventuale cessione del credito.

I soggetti aventi i requisiti previsti dal decreto per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 19, comma 2, del Decreto ed il credito d'imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La Comunicazione ACE è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione ACE è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30.11.2021).

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l'Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni ACE per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal

Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto. In alternativa, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La comunicazione della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Dopo l'accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

DISPOSIZIONI ANTI ABUSO

I commi 4 e 5 dell'art. 19 del DL 73/2021 contengono delle clausole finalizzate ad evitare un utilizzo strumentale dell'ACE innovativa a fronte di incrementi patrimoniali meramente temporanei e finalizzati al solo beneficio fiscale.

Sono pertanto previsti dei meccanismi di restituzione del beneficio fiscale fruito, qualora, nei due periodi d'imposta successivi al 2021, il patrimonio netto si sia ridotto per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

La norma richiede, pertanto, un monitoraggio degli incrementi ACE avvenuti nel corso del 2022 e del 2023 rispetto al patrimonio netto esistente al 31/12/2021.

Ai fini del godimento integrale dell'ACE innovativa occorrerà, pertanto, che gli incrementi posti a base del beneficio rafforzato rimangano nel patrimonio dell'impresa almeno fino alla fine del 2023.

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

Esempio pratico

Qui di seguito un esempio pratico del calcolo del credito d'imposta spettante in seguito all'applicazione dell'ACE innovativa 2021.

SOCIETA' BETA SRL				
Capitale Proprio	Situazione al 31/12/2020	Variazioni in aumento e in diminuzione	Variazioni rilevanti ai fini ACE 2021	Situazione al 31/12/2021
Capitale sociale	100.000	0	0	100.000
Riserva legale	15.000	+ 5.000 destinazione utile anno 2020	0	20.000
Riserva di capitali	0	+ 50.000 conferimento in denaro	+ 50.000	50.000
Riserva straordinaria	80.000	+ 135.000 destinazione utile anno 2020	+ 135.000	- 185.000
		- 30.000 distribuzione riserva ai soci	-30.000	
Utile d'esercizio 2020, di cui: • € 5.000 a riserva legale • € 135.000 a riserva straordinaria	140.000	- 140.000 destinazione utile anno 2020	0	0
TOTALE	335.000	20.000	155.000	355.000

Come si evince dalla tabella (colonna verde) la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ANNO 2021) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, (ANNO 2020) rilevante ai fini dell'ACE innovativa 2021, è pari ad \le 155.000. Tale importo va moltiplicato per il coefficiente pari al 15% per poter ottenere il **rendimento nozionale** (\le 155.000*15% = \le 23.250), ovvero la base di calcolo per il credito d'imposta. Il credito d'imposta, a sua volta, sarà pari al rendimento nozionale moltiplicato per le aliquote di cui agli artt. 11 o 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, che nel caso delle società di capitali è pari all'aliquota Ires del 24% (\le 23.250*24% = \le 5.580).

Bitonto, 22 settembre 2021

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it